

**“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”  
LE PRIME RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI**

---

**ODCEC Roma**

**Quesito n. 1** (Decadenza da rateizzazione in essere)

In merito all'oggetto si chiede se il contribuente decaduto da precedente rateizzazione per un numero di rate rimaste non pagate superiore a quelle ammesse per la procedura di riabilitazione, possa accedere alla futura rottamazione.

**Risposta**

Rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 a condizione che, entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l'importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016. Pertanto, il contribuente decaduto prima di tale data (24/10/16) può aderire senza vincoli alla definizione agevolata.

**Quesito n. 2** (Aspetto vincolante dell'istanza)

Dal testo normativo non appare chiaro se la presentazione dell'istanza - ancor prima del pagamento della prima rata - costituisce una manifestazione di volontà irrinunciabile di aderire alla rottamazione. In pratica, ad esempio, se il contribuente presenta l'istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento proposto dall'esattore nelle 5 rate tra 2017 e 2018, ma di proseguire nel pagamento degli importi originari nei tempi più lunghi secondo il rateizzo a suo tempo concordato, può ancora farlo, oppure il solo fatto di aver presentato l'istanza gli preclude di tornare indietro?

**Risposta**

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un'apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata. A seguito del mancato pagamento della prima o dell' unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.

**Quesito n. 3** (Rottamazione avvisi di accertamento)

In caso di accertamento con adesione: la prima rata dell'adesione scade il 14 dicembre , non viene pagata e l'ufficio emette avviso di accertamento entro il 31/12/2016. Tale avviso di accertamento è rottamabile se non viene "affidato " a Equitalia entro il 31/12?

### **Risposta**

Rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata i carichi (ruoli, Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate/Dogane e Monopoli, Avvisi di addebito emessi dall'INPS) affidati nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

Per carichi iscritti a ruolo la data di consegna è determinata ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 321 del 1999 (Data di consegna dei ruoli - Per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo).

#### **Quesito n. 4 (Rottamazione cartelle)**

Gentilissimi Sig.ri, è previsto, per la presentazione del modello DA1, che il contribuente possa inviare tramite PEC, la richiesta di adesione agli uffici competenti di Equitalia. Nel modello DA1 è previsto che il contribuente possa essere domiciliato presso un indirizzo PEC, e gli sportelli di Equitalia di Via Petrella mi hanno consentito di indicare come indirizzo PEC il mio, nella qualità di professionista delegato. Non è ben chiaro, se una volta eletto domicilio PEC all'interno del modello DA1, che sia stata sottoscritta la delega al professionista nello stesso modello, se quest'ultimo possa essere presentato a mezzo PEC del professionista delegato, corredato da documento di riconoscimento del contribuente e del professionista stesso.

### **Risposta**

Il modello prevede una sezione da compilare nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente. La delega avrà ad oggetto anche la modifica della dichiarazione o il ritiro di eventuali comunicazioni al riguardo. Utilizzando lo strumento della delega è obbligatorio allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato. La delega deve essere altresì compilata nel caso in cui la dichiarazione sia inviata a mezzo e-mail o PEC da soggetto diverso da quello del richiedente.

#### **Quesito n. 5 (Procedure esecutive)**

Equitalia, pur ricevendo richiesta di rottamazione, in caso di richieste da parti di enti pubblici prima del pagamento delle fatture procede con pignoramento immediato delle somme. Questa procedura rende impossibile al contribuente di aderire alla rottamazione. Questa procedura durante i termini previsti per la rottamazione crea confusione ed iniquità.

### **Risposta**

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, l'Agente della riscossione, per i carichi rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell'iter procedurale.

**“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”  
LE PRIME RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI**

Pertanto, nel caso di specie, se siamo in presenza di verifica di inadempienza ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 e conseguente pignoramento terzi delle somme di cui alla verifica, non si procede allo svincolo della fattura in quanto trattasi di fase avanzata del procedimento.

**Quesito n. 6 (Rottamazione successiva alla rateazione)**

Percepisco un ingiustificato trattamento tra contribuenti che hanno in corso una rateazione e che quindi stanno facendo sforzi immani per saldare i propri debiti iscritti a ruolo e contribuenti che ad oggi non hanno fatto nulla e hanno l'opportunità di sanare la propria situazione debitoria con tutte le riduzioni previste. Al contribuente che ha in corso una o più rateazioni si chiede di essere in regola (e continuare a pagare le rate) fino al 31/12/2016 nonostante possa già da ora formulare la richiesta di "rottamazione" e senza la possibilità di sospendere le rate. Dal momento in cui formulerà la richiesta di "rottamazione" ciò che ha pagato anche a titolo di sanzioni, interessi, aggio non gli viene riconosciuto, non beneficiando così, allo stesso modo del contribuente che non ha posto in essere alcuna regolarizzazione, dell'abbattimento al 100% delle sanzioni, interessi aggi iscritti a ruolo.

**Risposta**

Come già rappresentato nella risposta del quesito 33976, rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 a condizione che, entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l'importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016. Pertanto, il contribuente che è decaduto prima di tale data (24/10/16), può aderire senza vincoli alla definizione agevolata. Invece, in presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente alla predetta data del 24/10/2016, non ricorre la condizione dell'obbligo di pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 prevista dal citato comma 8.

**Quesito n. 7 (Tributi Ama)**

Quesito: Buonasera, mi sono relazionato una volta con l'Agente della Riscossione (da qui in poi l'agente) in merito a dei contribuenti che avevano carichi erariali iscritti a ruolo ove l'ente creditizio risultava essere l'Ama di Roma. L'agente - stranamente -, non poteva riscuotere per tale società le pretese economiche avanzate, quindi le dilazione per determinati tributi dovevano passare per forza presso i loro sportelli di Aequaroma. Premesso ciò, il quesito è: se un contribuente ha debiti iscritti a ruolo presso l'ente poc'anzi citato e presenta domanda di rottamazione dei ruoli, gli verranno stralciati definitivamente sanzioni e interessi di mora? Se sì, L'agente gli potrà effettuare il piano di dilazione se non è autorizzato a riscuotere? Aequaroma mi ha comunicato che la dilazione deve essere fatta presso i loro sportelli; Equitalia che fanno loro la rateazione a seguito della richiesta di rottamazione.

**Risposta**

Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 26 del D.Lgs. 46/99, l'Ama non ci ha mai autorizzato alla rateazione dei carichi iscritti a ruolo. Per effetto di ciò, la società emette dei piani in proprio che prevedono la dilazione della sola imposta con conseguente sospensione del carico fino al pagamento integrale delle somme ed il

**“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”  
LE PRIME RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI**

pagamento in unica soluzione delle sanzioni ed interessi che non sospende. Il contribuente – in questi casi – può aderire alla rottamazione, nei limiti di legge, per il carico residuo in riscossione.

**Quesito n. 8 (Modello DA1)**

Salve in merito alla presentazione del modello DA1 per la rottamazione delle cartelle di un cliente, lo stesso mi chiede di provvedere alla definizione di una cartella, mentre per un'altra sta ancora valutando e mi chiede nel caso di definirla successivamente con la presentazione di un nuovo modello. Inoltre voleva provvedere alla definizione di un avviso dei Monopoli per mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse e vuole sapere se è definibile con il modello DA1.

**Risposta**

Il contribuente può presentare entro il 31 marzo 2017 più dichiarazioni di adesione anche per singole cartelle e nell'ambito delle stesse per singoli ruoli.

Essendo esclusi dall'ambito applicativo i soli carichi relativi a

- risorse proprie tradizionali della Comunità europea,
- somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato,
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti,
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,

non si ravvisano elementi ostativi alla presentazione della dichiarazione di adesione per le sanzioni collegate all'avviso dei Monopoli.

**Quesito n. 9 (Cartelle erede)**

Un erede ha ottenuto lo storno delle sanzioni dalle cartelle esattoriali ereditate. Aderendo alla rottamazione delle cartelle potrebbe ottenere lo storno anche degli interessi di mora.

**Risposta**

Sì, è possibile aderire.

**Quesito n. 10 (Definizione agevolata presentata da parte del curatore fallimentare)**

E' possibile la presentazione dell'istanza da parte di un curatore fallimentare?

**Risposta**

Sì. Nell'ambito della procedura fallimentare legittimato a presentare la dichiarazione di adesione è il Curatore, preventivamente autorizzato dal GD e con il parere favorevole del Comitato dei creditori.

**“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”  
LE PRIME RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI**

**Quesito n. 11** (Rinuncia al contenzioso giudicato interno)

I ricorsi avverso un avviso di accertamento hanno, in tre gradi di giudizio (provinciale, regionale, ottemperanza), prodotto altrettante sentenze favorevoli al contribuente (oltre l'80% dei maggiori imponibili sono stati annullati dai giudici). L'agenzia ha sempre esplicitamente prestato acquiescenza alle sentenze. Ora la controversia è in Cassazione su ricorso del contribuente. Nel frattempo Equitalia ha notificato cartelle di pagamento prima per la riscossione del terzo a titolo provvisorio. In seguito tali cartelle sono state parzialmente sgravate dall' AdE in ottemperanza alle sentenze. Visto che le sanzioni sulle somme ammontano a circa il 60% delle somme residue. L'eventuale adesione alla rottamazione che effetto produce?

**Risposta**

Il pagamento della imposta principale, degli interessi iscritti a ruolo, del diritto di notifica, delle spese di procedura, degli aggi riferiti ai tributi da pagare. Il contribuente dovrà rinunciare al Contenzioso in essere.

**Quesito n. 12** (Rottamazione rateazioni in corso)

Per un contribuente con una rateazione in corso, tuttavia non completamente in regola con i pagamenti, ci si chiede se è sufficiente, per accedere alla rottamazione, pagare le sole tre rate di ottobre, novembre e dicembre 2016, oppure l'intero debito scaduto. Lo sportello Equitalia di Ostia Lido, afferma che è necessario pagare tutte le rate scadute oltre quelle di ottobre, novembre, dicembre 2016.

**Risposta**

No, devono essere pagate tutte le rate al 31 dicembre 2016.

\*\*\*\*

**Altri Ordini**

**Quesito n. 13** – (Odcec di Trento)

Una società ha in corso una dilazione di un avviso di addebito INPS affidato ad Equitalia nel 2014. La società non ha pagato 3 rate non consecutive nel periodo novembre 2015-settembre 2016 e ha pagato le rate scadente nel periodo 01/10 – 31/12/2016 in ritardo.

Può accedere alla procedura di definizione agevolata prevista dal DL 193/2016?

**Risposta**

No, devono essere pagate tutte le rate al 31 dicembre 2016.

**Quesito n. 14 – (Odcec di Trento)**

Le rate scadenti nel periodo 1/10-31/12/2016 devono essere in regola con i pagamenti a quale data?  
- al 31/12/2016 - entro la data di presentazione dell'istanza  
- entro il 31/3/2017.

**Risposta**

Entro il 31 marzo 2017, deve risultare saldato l'importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016. In caso di pagamento tardivo dovranno essere versati gli interessi di mora relativi al tardivo versamento delle rate.

**Quesito n. 15 – (Odcec di Catania)**

Il presidente di Serit Sicilia ha affermato pubblicamente che sulle rateizzazioni in corso regolarmente pagate, il calcolo della "rottamazione" viene effettuato per l'intero importo delle cartelle e non sul residuo da pagare, qual è il riferimento normativo per come aggiornato?  
In caso di accoglimento della rottamazione e pagamento di alcune delle rate concordate, è corretto ritenere che su quanto pagato non venga nuovamente aggiunte le somme stralciate? Questo almeno previa conferma degli impegni presi dal contribuente in sede di rottamazione.

**Risposta**

No. L'agevolazione riguarda il carico residuo da pagare.  
In caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o della prima rata oppure di una qualsiasi rata successiva alla prima, la definizione non produce alcun effetto e quindi eventuali somme già versate in forza della definizione agevolata saranno considerate in acconto sul totale dell'importo complessivamente dovuto.

**Quesito n. 16 – (Odcec di Udine)**

A seguito di soccombenza di una società in un giudizio promosso dagli enti previdenziali per interposizione fittizia di manodopera, al legale rappresentante della società soccombente (mio cliente) è stato notificato nel 2013 un ruolo emesso dalla Direzione Provinciale del Lavoro avente ad oggetto i seguenti addebiti:

1. sanzioni amm. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codici tributo 5030-5440)
2. Rec. spese proced. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codici tributo 5094)
3. Magg. rit.pag. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codici tributo 5031-5441-1C89)

La notifica al mio cliente era avvenuta in quanto il legale rappresentante era il responsabile obbligato per il pagamento delle sole sanzioni amministrative per un reato depenalizzato, mentre la società era obbligato in solido al pagamento delle stesse.

Nel contempo alla società (di cui il mio cliente era legale rappresentante) era stato emesso un ruolo avente ad oggetto i contributi previdenziali non versati.

**“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”  
LE PRIME RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI**

A seguito di notifica del ruolo il mio cliente aveva presentato istanza di rateazione in 72 rate, successivamente concessa.

Ciò premesso, alla data odierna dall'estratto di ruolo risulta il seguente debito residuo:

1. sanzioni amm. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codice tributo 5030) € 991,31
2. sanzioni amm. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codice tributo 5440) € 17.071,96
3. Rec. spese proced. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codici tributo 5094) € 6,56
4. Magg. rit.pag. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codic tributo 5031) € 95,46
5. Magg. rit.pag. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codic tributo 5441) € 1.643,91
6. Magg. rit.pag. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codic tributo 1C89) € 0,37

Tutto ciò premesso, vi chiedo se le sanzioni amm. l. 689/81 (direz. prov. lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato (codici tributo 5030-5440), pertanto pressoché l'intera cartella, possono essere oggetto di rottamazione.

**Risposta**

Il tributo 5030 nei nostri archivi è sempre marchiato come tipo tributo "I" imposta e pertanto non definibile come sanzione. Per quanto riguarda il tributo 5440 al momento ricade tra quelli previsti dall'art. 6 comma 10 lettera e-bis che identificano partite non condonabili in quanto sanzioni irrogate per violazioni

**Quesito n. 17 – (Odcec di Chieti)**

Un titolare di partita IVA che ha iscritti a ruolo contributi INPS vuole aderire alla rottamazione dei ruoli.

Dopo quanto tempo avrà il DURC con esito positivo?

Una volta inviata la richiesta all'agente di riscossione può avere DURC positivo?

Quali sono le tempistiche?

**Risposta**

Per quanto concerne gli effetti conseguenti alla presentazione della dichiarazione di adesione per carichi previdenziali, si precisa che la decisione in ordine al rilascio o meno del DURC resta di esclusiva competenza degli uffici dell'INPS.

A seguito di istanza di un contribuente, l'Inps ha comunicato di aver interessato il Ministero del Lavoro al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione in esame.

Pertanto, in presenza di notifica di invito a regolarizzare, per il quale il contribuente non ha attivato nessuna forma di regolarizzazione prevista dalla normativa (pagamento oppure dilazione), il DURC sarà irregolare.

**Quesito n. 18 – (Odcec di Pesaro)**

In data 17/10/2016 e' stato accolto da equitalia pesaro, il piano di dilazione ordinaria richiesto il 13/10/2016, per conto del sig. lucarini ettore; la prima rata di tale dilazione scadeva il giorno 10/11/2016 ma in data 07/11/2016, dunque prima della scadenza della prima rata, abbiamo provveduto a fare richiesta di rottamazione.

Ne la prima rata ne le successive rate sono state versate.

Tale comportamento e' corretto?

Oppure potrebbe causare impedimenti al buon esito della richiesta di definizione agevolata?

In caso di risposta affermativa, come potremmo comportarci?

**Risposta**

Il contribuente è tenuto al pagamento delle rate di novembre e dicembre 2016.

Invece, in presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente alla predetta data del 24/10/2016, non ricorre la condizione dell'obbligo di pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 prevista dal citato comma 8.

**Quesito n. 19 – (Odcec di Firenze)**

Si chiede conferma che per il curatore fallimentare è possibile accedere alla rottamazione di ruoli e cartelle esattoriali iscritte nello Stato Passivo già approvato.

**Risposta**

Sì. Nell'ambito della procedura fallimentare legittimato a presentare la dichiarazione di adesione è il Curatore, preventivamente autorizzato dal GD e con il parere favorevole del Comitato dei creditori.

**Quesito n. 20 – (Odcec)**

Quale comportamento deve attuare il contribuente che decide di rottamare una o più cartelle rientranti in una rateazione regolarmente in corso formata da 10 cartelle?

1) Equitalia elabora nuovamente il piano di ammortamento senza includere le cartelle rottamate? E con quali tempistiche?

2) In attesa dell'accoglimento della rottamazione, il contribuente deve proseguire il pagamento mensile della rateazione?

**Risposta**

Il contribuente continua a pagare le rate sulle cartelle non oggetto di definizione, non utilizzando i rav relativi a tutto il piano di dilazione ma presentandosi presso i ns. sportelli oppure utilizzando il sito di Equitalia <https://www.equitaliaservizi.it/was85/Pagamenti/FormCartelleAvvisiWeb.action> per il pagamento on line delle singole cartelle inserite nel piano.



**Quesito n. 21 – (Odcec di Salerno)**

Cartelle con richiesta di dilazione nel 2013. Rate non pagate da febbraio 2015 ad oggi. Posso regolarmente accedere al beneficio della rottamazione?

Allo sportello Equitalia mi dicono che la dilazione è sospesa e non decaduta, come mai se non avendo pagato 8 rate consecutive si decade dalla dilazione?

**Risposta**

Sì, il contribuente che è decaduto prima della entrata in vigore del DL (24/10/16), può aderire senza vincoli alla definizione agevolata.

Il contribuente di cui all'esempio è decaduto dal diritto alla rateazione. La revoca della dilazione riguarda esclusivamente l'Agente della Riscossione in quanto trattasi di gestione tecnica.

**Quesito n. 22 – (Odcec di Roma)**

È prevista espressamente la possibilità di rottamare i ruoli già oggetto di accordi di ristrutturazione dei debiti del debitore in stato di sovraindebitamento ex legge 2012/3, ma tale legge è riferibile solo alle persone fisiche e alle microimprese non assoggettabili a fallimento.

DOMANDA: Può essere rottamato per analogia anche il debito già oggetto di un accordo di ristrutturazione stipulato ai sensi dell'art. 182 bis e ter della Legge fallimentare da una società assoggettabile a fallimento?

**Risposta**

Per quanto riguarda l'istituto dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis riteniamo che gli Enti creditori dei carichi oggetto dell'eventuale richiesta di definizione debbano essere prontamente informati dal debitore in ordine alla volontà di avvalersi della definizione affinché gli stessi valutino l'opportunità di eventuali modifiche all'atto di transazione sottoscritto.

**Quesito n. 23 – (Odcec di Livorno)**

Il caso:

- notificato a mezzo PEC al conduttore (affitto ramo azienda) un pignoramento presso terzi (per il canone affitto azienda mensilmente dovuto) a seguito di una serie di cartelle impagate dall'affittante e notificate negli anni precedenti.

domande:

- l'efficacia del provvedimento (pignoramento) viene meno ('sospesa' o altro) contestualmente alla presentazione di istanza di rottamazione da parte dell'affittante?

- in caso di risposta positiva, come verrà comunicato (ed in che tempi) al conduttore che a quel punto potrà "liberamente" pagare il dovuto al proprio effettivo creditore e non più ad equitalia?

### **Risposta**

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l'Agente della riscossione, per i carichi definibili compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell'iter procedurale.

Nel caso di specie, l'efficacia del provvedimento, viene meno se non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (rientrano nelle azioni esecutive “in fase avanzata” i pignoramenti ex art. 72 bis già notificati prima della presentazione della dichiarazione di adesione derivanti da procedure ex art. 48 bis o 28 ter o relativi a pignoramenti di stipendi/salari, fitti e pigioni, ecc. per i quali i soggetti terzi stanno già effettuando versamenti periodici).

La “non prosecuzione” di azioni esecutive presso terzi già avviate, a fronte dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, su richiesta del contribuente, dovrà essere comunicata al terzo.

### **Quesito n. 24 – (Odcec)**

Vorrei sapere, nel caso in cui la situazione debitoria di un contribuente si sviluppi in più province o regioni, se bisogna presentare un'istanza separata per ciascuna provincia oppure per ciascuna regione.

### **Risposta**

Una dichiarazione di adesione può contenere cartelle/documenti riferiti a più ambiti territoriali (province); deve essere presentata – però – ad uno degli ambiti in cui si è iscritti anagraficamente.

### **Quesito n. 25 – (Odcec di Ancona)**

La norma precisa che, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Nulla viene specificato in merito ai c.d. interessi di maggior rateazione, per quanto riguarda i debiti attualmente rateizzati.

Tali importi possono essere oggetto di definizione agevolata oppure vanno comunque integralmente corrisposti (o eventualmente ricalcolati)?

### **Risposta**

Non devono essere corrisposti gli interessi di dilazione riferiti alle cartelle oggetto di definizione agevolata.

**“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”  
RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI  
- Seconda parte -**

---

**Quesito n. 1** (Cartelle rateizzate)

Salve, ho delle cartelle rateizzate, ma ad oggi, alcune rate non sono state pagate. I mancati pagamenti non comportano la decadenza dal beneficio. Volevo presentare richiesta di rottamazione su quelle cartelle, pagando le rate in scadenza da ottobre a dicembre. Mi chiedo, dato che la legge sulla rateazione dice che i pagamenti effettuati vengono imputati alla rate più vecchie, io sono costretta a saldare tutte le rate non pagate al 31.12.2016 per accedere alla rottamazione?

**Risposta**

Sì. In base alla formulazione del comma 8 dell'articolo 6 del D.L. 193/2016, la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall'AdR e a condizione che, rispetto ai soli piani rateali già in essere al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza tra ottobre e dicembre 2016 e il debitore sia, quindi, in regola con i pagamenti a tutto il 31/12/2016.

**Quesito n. 2** (Simulazione rottamazione ruoli)

Salve, avrei bisogno di sapere se si può fare una simulazione dell'adesione alla rottamazione. Solo perchè una volta richiesta non si può rinunciare senza perdere il diritto ad una rateazione successiva. Grazie mille Francesco 3391572640

**Risposta**

No. Alla data attuale non possiamo simulare il pagamento.

**Quesito n. 3** (Contributi importi aggiuntivi )

Nel caso di contributi ENPALS (ma vale anche per altri contributi), gli importi aggiuntivi al debito contributivo originale dovrebbero essere soggetti a rottamazione risultando dovuti solo i contributi originariamente dovuti, gli interessi e l'aggio. In realtà chiedendo l'estratto dei ruoli tale voce 1A54 risulta nella leggenda riepilogativa di un'agenzia come "I", quindi come imposta dovuta.

**Risposta**

Alla luce delle indicazioni fornite dall'INPS, nel caso di definizione agevolata di carichi di natura contributivi, per effetto della definizione stessa, non sono dovute le c.d. sanzioni civili ivi comprese quelle di cui al codice 1A54.

**Quesito n. 4** (Rottamazione con ppt)

C'è necessità di disposizioni di Equitalia su comunicazione della stessa al terzo pignorato, in presenza di rottamazione. In assenza, il terzo potrebbe pagare ugualmente, con grave danno

**Risposta**

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l'Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell'iter procedurale.

Relativamente alle azioni esecutive che non siano in fase avanzata, l'agente della riscossione comunica al terzo la “non prosecuzione” delle azioni esecutive già avviate, a fronte dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

**Quesito n. 5** (Interessi di dilazione e pagamento contributi)

Per tutte le rateizzazione in corso, esistono interessi di dilazione che chiaramente vanno sospesi e quelli successivi al 2017 vanno rottamati. Negli estratti di ruolo sono indicati come "interessi di dilazione". La prima domanda è: è giusto non considerare nei versamenti da fare tutti gli interessi futuri?( presuppongo di sì). E per quelli precedenti al 31/12/2016, sono tutti da considerare persi e definitivamente acquisiti da Equitalia o è possibile ipotizzare un ricalcolo. La seconda domanda: per gli interessi sulle rate della rottamazione, è giusto che il 4,5% annuo sia calcolato a partire dal 31/7/2017?

**Risposta**

Con la definizione agevolata non sono da corrispondere le somme residue dovute a titolo di interessi di rateizzazione nel caso di carichi oggetto di provvedimenti di rateizzazione.

Restano definitivamente acquisite, ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera b), e non sono rimborsabili le somme versate per interessi di rateazione, anche anteriormente alla definizione.

Gli interessi di rateazione, in caso di definizione agevolata, non sono dovuti, se derivanti da precedenti provvedimenti di dilazione, ma non ancora versati,.

In caso di pagamento dilazionato delle somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 21 del DPR 29/9/1973 n. 602 a decorrere dal 1° agosto 2017.

**Quesito n. 6** (Soprattasse su contributi previdenziali)

In realtà Equitalia ha buona cognizione della parte di soprattasse da rottamare per le imposte erariali, è molto meno idee chiare e dati certi sulla parte contributi previdenziali vari ( Inps e vari altri tipo Enpals, oggetto di altro specifico quesito). In realtà , soprattutto per i ruoli più datati, credo tendano a considerare "quota capitale" anche le soprattasse. In realtà mi ritrovo molte cartelle relative all INPS con soprattasse ed

**“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”  
LE PRIME RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI**

oneri aggiuntivi ridotti al 2%, mentre credo siano in realtà molto più alte. È possibile avere un approfondimento e uno schema di quello che è il possibile recupero su contributi degli anni 2007 e seguenti...

**Risposta**

Alla luce delle indicazioni fornite dall'INPS, nel caso di definizione agevolata di carichi di natura contributivi, per effetto della definizione stessa, non sono dovute le c.d. sanzioni civili

**Quesito n. 7 (Rottamazione avviso di accertamento)**

buongiorno ho la presente situazione: avviso accertamento anno 2010 presentazione ricorso e rigettato in data 22/11/2016 in equitalia è presente 1/3 importo. Vorremmo sfruttare la rottamazione invece di ricorrere in appello. Posso rottamare l'intero accertamento? Quando notificano la rimanente parte? Se la notificano dopo il 31/03/2016? Per rottamare lo devono notificare entro il 31/12/2016?

**Risposta**

Sono rottamabili, esclusivamente, i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

**Quesito n. 8 (Accesso alla rottamazione da parte degli eredi)**

In presenza di cartelle di pagamento notificate al de cuius per le quali gli eredi hanno ottenuto lo sgravio delle sanzioni perché intrasmissibili agli eredi, è possibile accedere alla definizione agevolata al fine di ottenere lo sgravio degli interessi di mora?

**Risposta**

Sì, gli eredi possono aderire per la definizione degli interessi di mora.

**Quesito n. 9 (Adesione e contenzioso)**

In caso di richiesta rottamazione cartella impugnata e rateizzata con relativa rinuncia al contenzioso, l'Ente di riscossione accetta la rottamazione con indicazione dell'importo e delle rate. L'importo richiesto non viene accettato dall'istante il quale rinuncia alla rottamazione non effettuando i relativi pagamenti.

**Risposta**

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata, la definizione non produce effetti e l'agente della riscossione riprende le attività volte al recupero dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico. Possono, tuttavia, essere ripresi i versamenti rateizzati relativi a provvedimenti di dilazione in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

**Quesito n. 10** (Rottamazione su posizioni rateizzate)

Un cliente un anno fa ha rateizzato una cartella Ici di circa 7.000,00 euro ed e' in regola con i versamenti.

**Risposta**

Sì. In base alla formulazione del comma 8 dell'articolo 6 del D.L. 193/2016, la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall'AdR e a condizione che, rispetto ai soli piani rateali già in essere al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza tra ottobre e dicembre 2016 e il debitore sia, quindi, in regola con i pagamenti a tutto il 31/12/2016.

**Quesito n. 11** (Avviso di accertamento esecutivo)

Un avviso di accertamento esecutivo notificato il 28/11/2016 non sarà preso in carico fino alla scadenza di 90 giorni. perciò alla data del 31/12/2016 non sarà identificato come ruolo iscritto, impedendo la possibilità di attivare la domanda di rottamazione.

**Risposta**

Sono rottamabili, esclusivamente, i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

**Quesito n. 12** (Adesione procedura legge 3/2012)

E' possibile l'adesione alla rottamazione in pendenza di domanda per adesione a procedura di proposta ai creditori ai sensi della legge 3/2012?

**Risposta**

Sì. Sono compresi nella definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

**Quesito n. 13** (Pignoramento presso terzi)

**“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”  
LE PRIME RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI**

Nel caso di procedura di pignoramento presso terzi avviata nei confronti del debitore la rottamazione dei ruoli prevede letteralmente l'interruzione della stessa. Ma nel caso di un cliente Equitalia ha inviato solo una comunicazione di sospensione che a rigore prevede solo di non pagare le somme trattenute ad Equitalia ma, ribadendo gli obblighi del custode, dispone quindi di continuare a trattenere le somme dovute al debitore sino a nuova comunicazione.

**Risposta**

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l'Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell'iter procedurale.

Relativamente alle azioni esecutive che non siano in fase avanzata, l'agente della riscossione comunica al terzo la “non prosecuzione” delle azioni esecutive già avviate, a fronte dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

**Quesito n. 14 (Estratto conto per le società)**

E' possibile ricevere per conto dei miei clienti l'e.c. delle società? Sul sito Equitalia, quando faccio una richiesta all'interno dello Sportello Telematico previsto per associazioni e ordini, la maschera è prevista per le persone fisiche (per le quali, infatti, ho ricevuto quanto richiesto) e non per le società. Ho provato a fare una richiesta superando il blocco del cognome con l'indicazione di "SRL", ho ricevuto la mail di conferma il 22/12/16, ma poi nessun successivo invio dell'estratto, mentre per una persona fisica la richiesta del 5/12 è stata lavorata con invio dell'e.c. il 7/12.

**Risposta**

Deve accreditarsi nella sezione del sito Equitalia Delega un professionista. Il servizio “Delega”, presente nell'area riservata, consente di delegare uno o due intermediari fiscali, abilitati a visualizzare la situazione debitoria.

**Quesito n. 15 (Pagamento rottamazione cartelle mediante compensazione)**

Una società di capitali vanta un credito d'imposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate relativo alla trasformazione delle DTA. Si chiede se questo credito può essere utilizzato in compensazione per il pagamento degli importi che risultano dalla adesione alla definizione agevolata e in caso affermativo le modalità operative in cui procedere.

**Risposta**

Il pagamento delle somme dovute a seguito dell'adesione per la definizione agevolata non può essere effettuata compensando a mezzo F24 con crediti d'imposta risultanti da dichiarazione.

**Quesito n. 16 (Mulle stradali)**

**“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”  
LE PRIME RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI**

La cartella contiene i codici tributo 5242, 5243 e 5354. tranne il primo che è relativo alla sanzione, gli altri due sono rottamabili in quanto voci di interessi?

**Risposta**

Con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della strada, aderendo alla definizione agevolata non sono da corrispondere, per ciascuna partita, le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 , restando, invece, integralmente dovuta la sanzione.

Pertanto il codice tributo 5243 non è dovuto mentre non sono definibili i codici 5242 (relativo alla sanzione) ed il codice 5354 relativo al recupero delle spese.

**Quesito n. 17** (Rottamazione ruoli altra società)

Una società vuole rottamare ruoli di altra società dalla quale, in fase acquisto immobile, si è accollata debito vs Equitalia al fine di estinguere ipoteca gravante sugli immobili stessi oggetto di compravendita A tale scopo ho inoltrato in data 16 dicembre una specifica richiesta allo sportello telematico neo istituito per avere conferma della fattibilità dell'operazione e per sapere gli estremi delle cartelle relative alle ipoteche Ad oggi non ho ancora ricevuto risposta

**Risposta**

L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentate/procuratore della società iscritta a ruolo. Può essere – invece – presentata da un soggetto delegato. Il pagamento può effettuarlo anche un soggetto diverso.

**Quesito n. 18** (Compensazione ai sensi dell'art. 31 DL 78/2010)

Un contribuente con crediti erariali consistenti e debiti iscritti a ruolo sta valutando la possibilità di rottamare le proprie cartelle. E' suo interesse compensare l'importo dovuto a seguito della rottamazione con il credito irpef. Equitalia a seguito della definizione agevolata emetterà dei bollettini MAV e non è chiaro se sarà possibile utilizzare il modello F24 accise per la compensazione.

**Risposta**

Il pagamento delle somme dovute a seguito dell'adesione per la definizione agevolata non può essere effettuata compensando a mezzo F24 con crediti d'imposta risultanti da dichiarazione.

**Quesito n. 19** (Rottamazione debiti tributari do società fusa)

In data 30 dicembre 2016 una Srl è stata incorporata in altra Srl. La società incorporata aveva in essere una dilazione di pagamenti di debiti Equitalia. Con la fusione per incorporazione tutti i suoi debiti sono passati



**“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”  
LE PRIME RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI**

alla Soc. incorporante. Il pagamento delle rate a seguito di "rottamazione" sarà con il CF della società incorporante. C'è il rischio che si aprano contenziosi per non corrispondenza?

**Risposta**

l'istanza è presentata dalla società incorporante, indicando i carichi della incorporata.

**Quesito n. 20** (Ruoli emessi dalla Direzione prov.le del lavoro)

Ho un ruolo emesso dalla DPL a seguito di ispezione nella quale è emerso un lavoratore non in regola con l'assunzione. A seguito di emissione della sanzione è stato emesso il ruolo. E' rottamabile ? Eventualmente di quanto si riduce atteso che ci sono solo sanzioni ? Grazie

**Risposta**

Sono esclusi dall'ambito applicativo le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

**Quesito n. 21** (Richiesta dati ed informazioni)

Richiesta di indicazioni sia sul carico pendente sia, essendo in corso una rateizzazione di più ruoli non tutti rottamabili e ricompresi nella medesima rateizzazione (uno dei quali sgravato), sull'ammontare da continuare a pagare della rateizzazione in corso.

**Risposta**

Il pagamento pro quota è possibile farlo allo sportello piuttosto che collegandosi al sito di Equitalia nella sezione riguardante il pagamento on line <https://www.equitaliaservizi.it/was85/Pagamenti/FormCartelleAvvisiWeb.action> specificando la singola cartella e la singola rata per cui si intende pagare.

Per ottenere, invece, il ricalcolo delle rate dovute relativamente al piano di rateazione in essere, è necessario recarsi presso gli sportelli di Equitalia.

**Quesito n. 22** (Rottamazione cartelle oggetto di pignoramento 48 bis)

Un'azienda ha subito un'ispezione ex art. 48 bis dpr 602/73 che ha fornito esito negativo a causa della presenza di un'istanza di rateizzazione presentata ma non ancora lavorata da Equitalia. Equitalia ha successivamente dato seguito al pignoramento delle somme presso la Pubblica Amministrazione e l'azienda ha proposto ricorso contro tale atto attesa l'avvenuta presentazione della domanda di rateizzazione antecedentemente l'ispezione ex art. 48bis. Il Tribunale ha sospeso il pignoramento in attesa dell'udienza. E' possibile rottamare le cartelle oggetto di pignoramento e ricorso ?

**Risposta**

**“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”  
LE PRIME RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI**

Si, è possibile aderire alla definizione agevolata.

**Quesito n. 23** (Regolarità fiscale)

Se un'azienda presenta domanda di definizione agevolata per una cartella nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quella di risposta di Equitalia l'azienda deve ritenersi avente regolarità fiscale ed immune da qualsiasi azione di recupero tipo fermo amministrativo, iscrizione ipoteca, pignoramento crediti e/o conti correnti ?

**Risposta**

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione l'Agente della riscossione, relativamente ai soli carichi definibili, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non prosegue quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell'iter procedurale (non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

**Quesito n. 24** (Rottamazione di ruolo provvisoriamente sgravato in pendenza di contenzioso)

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2008 con ente impositore AE. Sia CTP che CTR si sono pronunciate per l'annullamento dell'iscrizione a ruolo relativa alla cartella, AE ha disposto lo sgravio totale del ruolo ma ha presentato ricorso per Cassazione, che ha cassato sentenza della CTR con rinvio. Il contribuente attualmente potrebbe avere interesse a accedere alla definizione agevolata del ruolo in questione, perché al momento il contenzioso lo vede soccombente, sia pure in maniera non ancora definitiva. Nel caso in cui nessun nuovo ruolo venga affidato dall'ente impositore al concessionario entro il 31/12/16 per lo stesso presupposto d'imposta che ha dato origine al contenzioso, è possibile che il contribuente possa accedere alla definizione agevolata del vecchio ruolo ai sensi del D.L. 193/2016 nonostante risulti interamente sgravato ? Grazie

**Risposta**

Il presupposto per aderire alla definizione è la presenza di carichi affidati all'Agente della riscossione e ancora esistenti come tali. Nel caso di specie, essendo il carico scaricato, il contribuente non può aderire alla definizione.

**“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”  
RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI  
- Terza parte -**

---

**Quesito n. 1** (Perdita beneficio precedente rateazione)

Il contribuente che ha richiesto l'adesione alla rottamazione decide di non aderire e non pagare la prima rata di luglio 2017, può riprendere la precedente rateazione concessa in precedenza anche se ha smesso di pagare le rate a dicembre 2016 come disposto da decreto?

**Risposta**

In caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce alcun effetto. Relativamente ai carichi oggetto della richiesta di definizione: potranno essere ripresi i pagamenti delle rate di eventuali piani di dilazione in essere alla data del 24/10/2016 (e al corrente con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il 31/12/2016).

**Quesito n. 2** (Rottamazione dei carichi con rateazione in corso)

Come noto il procedimento amministrativo introdotto dalla legge prevede che Equitalia comunichi ai contribuenti che hanno presentato istanza di definizione agevolata l'accoglimento (o il rigetto) della stessa entro il 31 maggio 2017. A tal proposito può accadere che per alcune rateazioni in corso il contribuente possa essere (inconsapevolmente) decaduto, successivamente al 24.10.2016 e prima della presentazione dell'istanza, senza che ne abbia formale comunicazione da parte di Equitalia. Tale situazione comporta il rigetto della stessa con la conseguente definitiva impossibilità di adesione alla definizione agevolata (per quelle partite oggetto di rateazione decaduta). Si chiede quindi di sapere se, in tali casi, la procedura da seguire (necessariamente entro il 31.3.2017) possa essere la seguente:

1. Invio ad Equitalia di un'espressa rinuncia all'istanza di definizione agevolata già inoltrata;
2. Richiesta di riammissione alla rateazione con pagamento di tutte le rate scadute;
3. Ripresentazione dell'istanza di definizione agevolata.

**Risposta**

Rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193 del 2016 (24 ottobre 2016) a condizione che risultino pagate le rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016. Il pagamento di tali rate può essere effettuato entro il 31 marzo 2017 versando in tal caso gli interessi di mora sulle rate versate in ritardo. Pertanto, nei casi sopra menzionati, il contribuente può essere riammesso al piano di dilazione, pagando le rate scadute del piano decaduto e successivamente, entro la data del 31 marzo 2017, presentare

dichiarazione di adesione. Si precisa che non è prevista comunicazione nei casi di decadenza dal diritto alla rateazione.

**Quesito n. 3** (La rottamazione dei carichi in caso di coobbligati solidali)

Esistono carichi pendenti riferibili a due distinte cartelle di pagamento emesse nei confronti dei coobbligati solidali a fronte del medesimo avviso di accertamento notificato, sia al cedente che al cessionario di un bene immobile, per maggiori imposte di registro, ipocatastali e relative sanzioni. Si chiede di sapere quali effetti produca, in capo al coobbligato che non abbia presentato l'istanza di definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L.193/2016, l'avvenuta presentazione dell'istanza, con relativa definizione del carico pendente, da parte dell'altro coobbligato. Trattandosi della medesima pretesa impositiva, pur in presenza di partite distinte, l'adempimento da parte di uno dei coobbligati solidali dovrebbe determinare la liberazione del debito a titolo di imposta e relative sanzioni (non più dovute), anche per l'altro coobbligato. Ove così non fosse, dovendosi escludere che, a fronte dell'unica pretesa impositiva, per conseguire l'abbuono delle sanzioni ed interessi moratori si debba effettuare il pagamento dell'imposta risultante dal rispettivo carico da parte di ciascun coobbligato solidale con conseguenti effetti duplicativi, sarebbe ipotizzabile la presentazione di un'unica istanza che faccia riferimento alle due distinte cartelle notificate? In caso affermativo e nel caso si richiedesse un pagamento rateale delle somme dovute in seguito alla definizione il piano che verrà emesso potrà essere intestato ad entrambi i coobbligati?

**Risposta**

In caso di coobbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione da parte di uno solo dei coobbligati, la definizione ha effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione, gli effetti di interruzione della attività esecutive e cautelari previsti dal comma 5 dell'art. 6 del DL n. 193/2016 si devono produrre in capo a tutti i coobbligati.

**Quesito n. 4** (Pignoramento Presso Terzi)

Come chiarito da Equitalia, il divieto di avvio di nuove azioni esecutive e di prosecuzione di quelle in essere, di cui all'articolo 6 comma 5 del DL 193/2016, opera con riguardo alle procedure che, alla data di presentazione dell'istanza di definizione, non si trovino in uno stato avanzato. Si chiede di conoscere il momento dal quale le procedure di recupero debbano considerarsi in uno stato avanzato, con riguardo alle seguenti fattispecie:

- Pignoramento presso la Pubblica Amministrazione (articolo 48-bis del DPR 602/1973);
- Pignoramento delle quote stipendiali e di fitti e pigioni;
- Pignoramento del conto corrente bancario.

Si chiede inoltre di voler chiarire, con riguardo alle procedure che si trovino in uno stato avanzato e distintamente per ciascuna delle suddette fattispecie, le modalità di imputazione e di attribuzione delle

**“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”  
LE RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI**

somme versate dal terzo, con particolare riferimento alle sanzioni. Al riguardo, si chiede inoltre di specificare la modalità di imputazione sia nel caso in cui le somme pignorate siano eccedenti rispetto alle somme dovute a seguito dell’adesione, sia nel caso in cui le somme pignorate siano di importo inferiore rispetto alle somme dovute a seguito dell’adesione. Si chiede infine di specificare, nei casi in cui al momento di presentazione dell’istanza le azioni non si trovino in uno stato avanzato, ed operi quindi il divieto di prosecuzione di cui all’articolo 6 comma 5 del DL 193/2016, se e con quali modalità Equitalia comunica al terzo pignorato la sospensione dell’esecuzione.

**Risposta**

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive (lvi inclusi pertanto eventuali pignoramenti ex art. 72-bis ancora da notificare derivanti da procedure ex art. 28 ter o ex art. 48 bis. ) e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale. E cioè, che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Rientrano nelle azioni esecutive “in fase avanzata” anche: i pignoramenti ex art. 72-bis relativi a procedure ex art. 48-bis o 28-ter, già notificati alla data di presentazione della dichiarazione di adesione; i pignoramenti ex art. 72 e 72-bis relativi a stipendi/salari, fitti e pigioni già notificati per i quali erano già in corso versamenti periodici dal terzo pignorato. Per pignoramenti ex art. 72-bis “già notificati” sono da intendersi quelli il cui ordine di pagamento è già stato notificato sia al terzo pignorato che al debitore. Non rientrano invece tra le azioni esecutive per le quali, a fronte della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, sono inibite l’avvio o la prosecuzione, la proposizione di interventi in procedure immobiliari nel caso in cui l’immobile oggetto di esecuzione promossa da terzi sia gravata da ipoteca iscritta dal medesimo Agente o le azioni di tipo conservativo; per entrambi tale azioni, la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata non ne inibisce l’avvio e quelle in essere proseguono.